

## **GARANZIE RICEVUTE LETTERA DI PATRONAGE FIDEIUSSORIA**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Oratorio San Francesco, 2 – 98122 Messina (ME)  
Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739  
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 (i.v.)  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Messina: 03104290832  
Sito Internet: [www.bcpme.it](http://www.bcpme.it)  
E-mail: [credito.peloritano@bcpme.it](mailto:credito.peloritano@bcpme.it) - Pec: [creditopeloritano@pec.it](mailto:creditopeloritano@pec.it)  
Codice ABI 03426.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5740  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

### **CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**

La lettera di patronage fideiussoria è un impegno di natura personale mediante il quale la società che la sottoscrive, al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro accessorio, in relazione alla linea di credito accordata ed individuata nella lettera di patronage medesima.

La lettera di patronage fideiussoria è rilasciata da società in relazione ad operazioni creditizie concesse dalla Banca a società partecipate, direttamente o indirettamente. La società che sottoscrive la lettera di patronage fideiussoria si impegna a:

- non disporre della propria partecipazione, diretta o indiretta, in una società alla quale la Banca abbia concesso un affidamento, senza una preventiva comunicazione scritta alla Banca medesima;
- fare in modo che la società affidata faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei confronti della Banca ai fini del rimborso del debito derivante dalla linea di credito individuata nella lettera di patronage;
- rimborsare alla Banca quanto alla stessa dovuto dalla società affidata sia nell'ipotesi di cessione della propria partecipazione, sia nell'ipotesi che detta società venga messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale.

#### **PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)**

Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità, per il sottoscrittore della lettera di patronage fideiussoria, di dover rimborsare alla Banca, al verificarsi di determinate condizioni, quanto dovuto da parte della società affidata in relazione alla linea di credito individuata nella lettera di patronage medesima.

### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

## RECLAMI

### Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca tramite una richiesta scritta inviata:

- con raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San Francesco 2, 98122 Messina;

- per posta elettronica: [ufficio.reclami@bcpme.it](mailto:ufficio.reclami@bcpme.it);

- per posta elettronica certificata: [bcp.reclami@pec.it](mailto:bcp.reclami@pec.it).

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito

[www.arbitroBancariofinanziario.it](http://www.arbitroBancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatoreBancario.it](http://www.conciliatoreBancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia Bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

## GLOSSARIO

Debitore principale	È la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Fideiussore/Garante	È la persona fisica o giuridica che rilascia la garanzia a favore della Banca e nell'interesse del debitore principale.
Importo massimo garantito	È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	È il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver pagato quanto dovuto alla Banca in base alla fideiussione rilasciata a favore della medesima.
Partecipazione societaria diretta	La partecipazione diretta consiste nella detenzione da parte di una società di azioni o di quote in un'altra società.
Partecipazione societaria indiretta	La partecipazione indiretta consiste nella detenzione di azioni o quote di una società che, a sua volta, detiene quote od azioni della società che si intende agevolare con la sottoscrizione della lettera di patronage fideiussoria.